

rale, ad un Istituto di credito di riconosciuta solidità.

Il servizio di riscossione delle imposte camerali è affidato agli esattori comunali ed alle Ricevitorie provinciali.

L'aggio da corrispondere per questa riscossione sarà quello delle imposte erariali e relative sovraimposte.

A questo articolo 56 c'è un emendamento degli onorevoli Alfredo Fortunati, De Amicis, Paolo De Luca, Santini, Ruffo, Proto-Pisani, Centurini, Frugoni, Cameroni, D'Alì, che suona così: Nel primo comma sostituire alle parole: « Istituto di credito di riconosciuta solidità », le parole: « Istituto di emissione ».

Mantiene questo emendamento, onorevole Fortunati?

FORTUNATI. Sì, e ne spiego le ragioni.

L'emendamento ha questo scopo. Le Camere di commercio hanno ordinariamente la loro sede in città principali dove si trova anche la sede di un Istituto di emissione od almeno una sua succursale, od agenzia. Credo sia più conveniente dare a questi Istituti, che del resto già lo hanno in grandissima parte, tale servizio, piuttosto che ad altri Istituti ai quali si accenna con una formula un poco incerta, quella cioè di riconosciuta solidità. Riconosciuta da chi? Dal Governo? No, perchè in questo caso, mi pare che il Governo assumerebbe una responsabilità che non dovrebbe assumere; se la riconosce la Camera di commercio, non c'è alcun controllo. Del resto, io ritiro l'emendamento, se il ministro dichiara di non accettarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Basta una osservazione: ed è che l'emendamento dell'onorevole Fortunati si fonda sull'ipotesi che dovunque è una Camera di commercio siavi anche una sede o una succursale della Banca d'Italia, o del Banco di Napoli; e questo non è. Ci sono sedi di Camere di commercio, nelle quali non esiste una rappresentanza di Istituti di emissione; e quindi queste Camere di commercio dovrebbero andare a cercare altrove il modo di valersi dell'opera degli Istituti di emissione. In quanto alla « riconosciuta solidità », è un criterio che ad esse si dà per affidare regolarmente la gestione dei loro fondi.

PRESIDENTE. Dunque, l'onorevole ministro di agricoltura non accetta l'emendamento?

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. No.

FORTUNATI Allora lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 56. (È approvato).

Art. 57.

Le alienazioni, le locazioni, le forniture, ed i lavori per un valore complessivo superiore alle lire 1,000, debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, a norma degli appalti delle opere dello Stato.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio può consentire che, per giustificati motivi, all'asta pubblica sia sostituita la forma della licitazione ovvero della trattativa privata.

A questo articolo gli onorevoli Teofilo Rossi e Miliani propongono il seguente emendamento:

« Nel primo comma a: lire mille, sostituire: lire cinquemila ».

Non essendo presenti i proponenti di questo emendamento, esso s'intende ritirato.

Qui v'è un emendamento concordato fra Ministero e Commissione al primo capoverso.

MORPURGO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO, relatore. Brevissime parole per illustrare l'emendamento concordato fra l'onorevole ministro e la Commissione.

Gli onorevoli Teofilo Rossi e Miliani proponevano che fosse elevata fino a cinquemila la cifra per poter prescindere dall'asta. E questo proponevano sotto il riflesso che molto spesso avviene che debbano le Camere di commercio fare spese che superano le lire mille e che vanno anche a cinquemila, per le quali sarebbe conveniente e opportuno prescindere dalla formalità dell'asta.

Ma al Ministero e alla Commissione è sembrato che la cifra di cinquemila lire fosse eccessiva, ed allora d'accordo hanno convenuto nel concetto di questo emendamento, che cioè per quanto riguarda le alienazioni rimanga ferma la cifra massima di lire mille, e per quanto riguarda le locazioni, le forniture ed i lavori, la cifra massima sia elevata fino a duemila lire, mettendo così in armonia la disposizione di quest'articolo anche con la legge di contabilità generale dello Stato.